

Oggetto:	Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti – modifica		
N. o.d.g. 5.3	C.d.A. 28.6.2019	Verbale n. 7/2019	UOR: Area Affari generali

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Gianluca Contaldi	P
	Andrea Dezi	P
	Catia Giaconi	P
	Elena Cedrola	P
Componenti esterni	Maurizio Vecchiola	AG
	Galileo Omero Manzi	P
Rappresentanti studenti	Gianmarco Mereu	P
	Alessia Bottone	P

Il Consiglio di amministrazione,
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente con i relativi allegati documentali;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;
richiamato l'articolo 9 comma 8 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, a norma del quale i regolamenti in materia diversa da quella di cui al precedente comma 7 (regolamenti in materia di didattica e di ricerca) sono approvati e modificati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;
vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e, in particolare, l'articolo 6 comma 1 in base al quale le università "si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti";
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
visto il d.m. n. 270 del 22 ottobre 2004 e, in particolare, l'articolo 11 comma 9 in base al quale "le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti";
vista la legge n. 148 del 11 luglio 2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 9 che hanno introdotto il concetto di riconoscimento finalizzato, eliminando i riferimenti alla procedura di equipollenza diretta pre-vigente, abrogando il secondo ed il terzo comma dell'art. 170 e l'art. 332 del Regio decreto 31/08/1933 n. 1592;

vista la legge n. 232/2016 e, in particolare, l'articolo 2 comma 254 in base al quale "ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca";

visto il d.lgs. n. 68/2012 e, in particolare, l'articolo 9 nella parte in cui disciplina l'interruzione e la ripresa degli studi;

considerato quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 2017 in merito all'equiparazione dello studente iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis), in debito delle sole attività di tirocinio oltre che dell'esame finale, allo studente cosiddetto "laureando";

richiamato il d.r. n. 69 del 8 marzo 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti;

considerata la necessità di apportare modifiche al Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti al fine di adeguarlo alla normativa vigente sulla contribuzione studentesca la quale richiede un apposito regolamento in materia e, dunque, comporta che gli articoli relativi alle tasse e contributi, ai rimborsi e agli esoneri siano inseriti in un apposito Regolamento in materia di contribuzione studentesca;

considerata l'opportunità di rendere il contenuto del Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti complementare a quello del Regolamento didattico di Ateneo e più funzionale ai cambiamenti in atto in virtù dell'obiettivo, previsto dal piano strategico di Ateneo 2019-2022, di garantire l'efficiente ricorso all'ICT per migliorare i processi, in particolare quello di immatricolazione dello studente;

esaminate le modifiche al testo del Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti, emanato con d.r. n. 69 del 8 marzo 2016, proposte dagli uffici competenti;

considerato il parere favorevole reso dal Consiglio degli studenti nella seduta del 20 giugno 2019;

considerato il parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 25 giugno 2019; con voti palesi favorevoli unanimi;

delibera di approvare le modifiche al testo del *Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti*, emanato con d.r. n. 69 del 8 marzo 2016, come rappresentate nell'allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti
(ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.M. 270/2004)

D.R. n. 306 del 30.7.2015 coordinato con modifiche di cui al D.R. n. 69 del 8.3.2016

PROPOSTE DI MODIFICA

Testo attuale	PROPOSTA Testo modificato	Note
Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione, l'iscrizione e la gestione delle carriere degli studenti dell'Università degli Studi di Macerata, nonché la regolamentazione delle tasse, dei contributi, dei rimborsi e degli esoneri, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e della legislazione nazionale. 2. Le modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, di iscrizione, di gestione delle carriere, di pagamento delle tasse, di versamento dei contributi, dei rimborsi e degli esoneri sono disciplinate annualmente nella guida amministrativa dello studente pubblicata sul sito web di Ateneo entro il 30 giugno di ogni anno. 3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i corsi di laurea attivati presso l'Università degli Studi di Macerata. Esse si applicano altresì, qualora compatibili con la specifica normativa e con quanto previsto negli appositi bandi, ai corsi di laurea e di laurea magistrale gestiti in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, ai corsi di dottorato di ricerca, ai corsi a numero chiuso ovvero programmato, ai corsi post lauream e a	Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione, l'iscrizione e la gestione delle carriere degli studenti dell'Università degli Studi di Macerata, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e della legislazione nazionale. 2. Lo studente è tenuto al rispetto dei termini e delle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione e gestione delle carriere resi noti annualmente nella guida amministrativa dello studente, pubblicata sul sito web di Ateneo. 3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attivati presso l'Università degli Studi di Macerata o in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri. Esse si applicano altresì, qualora compatibili con la specifica normativa di riferimento e con quanto previsto nei rispettivi bandi di concorso, ai corsi di dottorato di ricerca, ai corsi a numero chiuso o programmato, ai master, ai corsi di perfezionamento e a tutti gli altri corsi disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.	Si propone di eliminare in tutti gli articoli gli eventuali riferimenti alla contribuzione studentesca e all'esonero, in quanto l'art. 1, comma 254, della L. 232/2016 prevede che ciascuna università approvi un apposito regolamento in materia.

tutti gli altri corsi disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo.		
Art. 2 Immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 1. L'immatricolazione ad un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero presuppone la preventiva verifica della preparazione iniziale dello studente e dell'adeguatezza ai prerequisiti di base fissati dal corso di laurea prescelto. In caso di esito negativo della predetta verifica l'immatricolazione è comunque consentita previa individuazione, da parte dell'organo competente, degli specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente è tenuto ad adempiere nel primo anno di corso. L'esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi non attribuisce crediti allo studente. 2. Lo studente immatricolato che non soddisfi gli obblighi formativi di cui al comma precedente non può sostenere esami a partire dell'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione incorrendo così nel cd. "blocco amministrativo" della carriera. Le competenti strutture didattiche effettuano le verifiche entro il 31 dicembre di ogni anno ed eventuali esami sostenuti in violazione del predetto obbligo sono annullati d'ufficio. 3. Le strutture didattiche competenti supportano gli studenti con debito formativo, predisponendo idonei corsi di recupero. 4. L'immatricolazione ai corsi di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di specifica domanda, anche tramite procedura telematica, alla segreteria studenti competente nel rispetto dei termini di cui al successivo comma 5 per i corsi ad accesso libero e nel rispetto dei termini indicati nei bandi di concorso per i corsi ad accesso programmato, oltre al pagamento delle tasse e dei contributi previsti nelle modalità indicate nella	Art. 2 Immatricolazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero 1. L'immatricolazione è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 2. Le immatricolazioni si aprono il 1 agosto e si concludono ordinariamente il 31 ottobre di ogni anno. Decorso tale termine l'immatricolazione è consentita fino al 15 gennaio dell'anno successivo, previo pagamento dei contributi di mora previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 3. Lo studente immatricolato ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero che non soddisfi gli obblighi formativi aggiuntivi, entro il primo anno di corso, non può sostenere esami a partire dell'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione incorrendo nel cosiddetto "blocco amministrativo" della carriera. L'esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi non attribuisce crediti formativi allo studente. La struttura didattica competente effettua le verifiche entro il 31 dicembre ed eventuali esami sostenuti in violazione del predetto obbligo sono annullati d'ufficio. 4. L'accesso ad un corso di laurea magistrale può essere diretto o indiretto secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso stesso e presuppone, in ogni caso, la verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione. 5. L'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale ad accesso indiretto è subordinata alla presentazione di specifica	Si propone di: 1) non ripetere il comma 1, nella parte evidenziata in giallo, in quanto già previsto dall'art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo; 2) eliminare i riferimenti alle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, in quanto contenute nella guida amministrativa dello studente. Per "immatricolazione" si intende qui l'iscrizione dello studente per la prima volta a un corso di studio dell'Ateneo. Per "struttura didattica" si intende qui il Dipartimento, ai sensi del titolo III dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento didattico di Ateneo.

guida amministrativa dello studente. 5. Le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono aperte dal 1° agosto e si concludono ordinariamente entro il 31 ottobre di ogni anno. Decorso tale termine l'immatricolazione è consentita fino al 15 gennaio dell'anno successivo, previo pagamento di contributi di mora crescenti, nelle misure stabilite nella guida amministrativa dello studente. 6. Nel rispetto della normativa vigente è vietata la contemporanea iscrizione a due o più corsi universitari tra quelli compresi nelle seguenti tipologie: corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica ovvero magistrale, corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione presso Scuole, corsi master di I e II livello, corsi di perfezionamento della durata di almeno 1.500 ore che prevedano l'acquisizione di almeno 60 CFU, attivati presso questo o altri Atenei, come pure presso le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. Sono esclusi dal divieto di contemporanea iscrizione i corsi attivati presso un istituto superiore di studi musicali o coreutici alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. 7. Fatto salvo il caso di iscrizione condizionata ad un corso di laurea magistrale di cui al successivo art. 3 e, qualora il corso a cui lo studente sia interessato non preveda termini e condizioni perentori per il perfezionamento dell'iscrizione, è consentita l'iscrizione condizionata ad uno dei corsi elencati al precedente comma 6, nel rispetto dei termini previsti per l'iscrizione, purché sussistano contemporaneamente i seguenti presupposti: a) il primo e il secondo corso si riferiscano ad anni accademici diversi; b) lo studente acquisisca il titolo relativo alla conclusione del primo corso di laurea al quale è iscritto entro l'ultima	domanda di pre-iscrizione alla Segreteria studenti competente entro il 31 ottobre e non richiede il pagamento di tasse e contributi. 6. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della preparazione personale, lo studente è tenuto a perfezionare l'immatricolazione al corso di laurea magistrale nel rispetto dei termini e delle modalità indicati dalla struttura didattica competente. L'esito positivo della verifica non attribuisce crediti formativi allo studente. 7. In caso di esito negativo della verifica, lo studente non può perfezionare l'immatricolazione al corso di laurea magistrale né sostenere esami e, conseguentemente, acquisire crediti formativi fino al suo superamento. 8. È vietata la contemporanea iscrizione a due o più corsi universitari tra quelli di seguito elencati: corsi di laurea, corsi di laurea specialistica o magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione presso scuole, corsi master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento della durata di almeno 1500 ore, che prevedano l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, attivati presso questo o altri Atenei, come pure presso le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, in Italia e all'estero. Sono esclusi dal divieto di contemporanea iscrizione i corsi attivati presso un istituto superiore di studi musicali o coreutici alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. 9. È consentita l'iscrizione condizionata ad uno dei corsi elencati al precedente comma, nel rispetto dei termini previsti, purché sussistano contemporaneamente i seguenti presupposti: a) il primo e il secondo corso si riferiscano ad anni accademici diversi; b) lo studente acquisisca il titolo relativo alla conclusione del primo corso entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico a	Il divieto riguarda anche corsi esteri (circolare MURST 16/1/1996)
---	---	---

sessione utile dell'anno accademico di riferimento. Immediatamente dopo l'acquisizione del primo titolo, l'iscrizione al secondo corso deve essere perfezionata con il pagamento delle relative tasse, pena la decadenza dall'iscrizione stessa.	cui è iscritto. 10. È consentita l'iscrizione condizionata ad un corso di laurea magistrale, da parte dello studente che preveda di laurearsi entro l'ultima sessione dell'anno accademico a cui è iscritto. In caso di mancato conseguimento del titolo di laurea, lo studente decade dall'iscrizione al corso di laurea magistrale ed è tenuto a rinnovare l'iscrizione al corso di laurea, pagando le tasse e i contributi dovuti, nonché gli eventuali contributi aggiuntivi di mora. Lo studente non può acquisire crediti formativi nel corso di laurea magistrale, né ottenere certificazioni, fino al momento in cui non consegue il titolo di laurea e comunque fino a quando non perfeziona l'immatricolazione. 11. L'iscrizione condizionata deve essere perfezionata entro il termine perentorio di 30 giorni dal conseguimento del primo titolo con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti, pena l'annullamento dell'iscrizione stessa. 12. Non è ammessa l'iscrizione condizionata a corsi di studio ad accesso programmato né a quelli che non prevedano espressamente questa possibilità.	
Art. 3 Accesso ai corsi di laurea magistrale 1. L'ammissione ai corsi di laurea magistrale è sempre subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e all'adeguatezza della personale preparazione dello studente, verificati con le modalità stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale. La verifica può non essere richiesta per gli studenti che abbiano conseguito negli studi pregressi risultati di elevato merito. 2. L'ammissione ad un corso di laurea magistrale non ad "accesso diretto" presuppone la compilazione, in modalità	Accorpato all'art. 2.	

telematica, di apposita domanda di pre-iscrizione da depositare presso la Segreteria studenti competente entro il 31 ottobre. Il Direttore del Dipartimento può accogliere la domanda pervenuta fuori termine giustificata da gravi e documentati motivi. 3. L'organo didattico competente effettua le verifiche previste dal comma 1. In caso di esito positivo delle verifiche, lo studente è tenuto al perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella comunicazione effettuata dall'ufficio preposto. 4. Nel caso in cui l'organo didattico competente preveda obblighi didattici aggiuntivi, lo studente è tenuto a perfezionare l'iscrizione, ma non può sostenere esami e, conseguentemente, acquisire crediti formativi nel corso di laurea magistrale fino all'assolvimento degli obblighi didattici previsti e alla verifica della personale preparazione. Eventuali esami sostenuti in violazione del predetto obbligo sono annullati d'ufficio. L'esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi non attribuisce crediti allo studente. 5. Le iscrizioni, anche condizionate da parte di laureandi, ai corsi di laurea magistrale ad "<i>accesso diretto</i>" sono possibili negli stessi termini e condizioni previsti per le lauree triennali o magistrali a ciclo unico ad accesso libero. 6. Lo studente iscritto ad un corso di laurea triennale, che preveda di laurearsi entro l'ultimo appello dell'anno accademico di riferimento, può effettuare in modalità telematica l'"iscrizione condizionata" di cui al precedente art.2 al corso di laurea magistrale di suo interesse. In caso di mancato conseguimento del titolo triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale ed è tenuto al rinnovo dell'iscrizione con il pagamento, eventuale, anche della relativa indennità di mora da ritardo.		
--	--	--

7. Lo studente che abbia presentato la cd. "iscrizione condizionata" non può acquisire crediti formativi nel corso di laurea magistrale, né ottenere certificazioni relative a tale iscrizione, fino al momento in cui non consegua il titolo di primo livello, e comunque fino a quando non abbia perfezionato l'iscrizione attraverso il pagamento della prima rata delle tasse entro il termine perentorio di 30 giorni dal conseguimento del primo titolo di studio. Le domande di "iscrizione condizionata" rispettano le medesime procedure e tempistiche delle normali pre-iscrizioni o delle iscrizioni dirette presentate dai laureati, salvo successiva verifica dell'avvenuto conseguimento della laurea triennale e dell'effettivo completamento del percorso triennale nel rispetto del piano di studi presentato. 8. Non è ammessa l'iscrizione condizionata a corsi di laurea magistrale a numero programmato, né a quelli che espressamente non prevedano questa possibilità.		
Art. 4. Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (anche a ciclo unico) ad accesso programmato 1. L'iscrizione ad un corso di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una apposita selezione. 2. Per i corsi a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti con appositi decreti del Ministro. 3 Le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite nel relativo bando di concorso emanato con decreto del Rettore. Nel bando di concorso devono essere specificati: a) il numero dei posti disponibili; b) i termini di scadenza e le modalità di iscrizione alla selezione; c) la data e la modalità di svolgimento della prova, ove prevista; d) i requisiti per l'accesso;	Art. 3 Immatricolazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 1. L'accesso ad un corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è subordinato al superamento di un'apposita selezione, le cui modalità di svolgimento sono stabilite nel relativo bando di concorso, emanato con decreto del Rettore. 2. Nel bando di concorso devono essere specificati: a) il numero dei posti disponibili; b) i termini di scadenza e le modalità di iscrizione alla selezione; c) la data e la modalità di svolgimento della prova, ove prevista; d) i requisiti per l'accesso; e) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda; f) i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria; g) le disposizioni per l'immatricolazione degli idonei; h) le disposizioni per l'immatricolazione di studenti stranieri;	Si propone di non ripetere il comma 4 nella parte evidenziata in giallo, in quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo.

e) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda; f) la documentazione inerente il pagamento dell'eventuale contributo; g) i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria; h) le disposizioni per l'immatricolazione degli idonei; i) le disposizioni per l'immatricolazione di studenti stranieri; l) il responsabile del procedimento. 4. Il bando può prevedere che, ai fini della valutazione della preparazione iniziale, agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato ammessi con una votazione inferiore a quella minima prefissata dalla competente struttura didattica, vengano assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso. L'inosservanza del predetto obbligo determina il cd. "blocco amministrativo" della carriera ed eventuali esami sostenuti sono annullati d'ufficio. L'esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi non attribuisce crediti allo studente. 5. La domanda di iscrizione alla selezione, compilata anche per via telematica, deve essere depositata, nel rispetto delle modalità indicate nel bando, presso la Segreteria studenti competente. 6. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di preselezione il Dipartimento nomina apposite commissioni giudicatrici, composte da un numero di personale adeguato scelto tra il personale docente e ricercatore direttamente responsabile dello svolgimento delle prove. 7. Al termine della selezione viene formulata una graduatoria che consenta la copertura di tutti i posti disponibili. L'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile avviene con procedura telematica, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel bando: il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il termine previsto	i) il responsabile del procedimento. 3. L'iscrizione alla selezione è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel relativo bando di concorso, e richiede il versamento del contributo stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di selezione la struttura didattica competente nomina apposite commissioni giudicatrici, composte da personale docente e ricercatore in numero sufficiente. 5. Al termine della selezione viene formulata una graduatoria che consenta la copertura di tutti i posti disponibili. 6. L'immatricolazione dei candidati collocati in posizione utile è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti nel bando di concorso, a seguito del superamento della selezione. 7. In caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione da parte degli aventi diritto, entro il termine previsto nel bando di concorso, i posti rimasti disponibili vengono coperti mediante scorrimento della graduatoria. 8. Lo studente immatricolato ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che non soddisfi, entro il primo anno di corso, gli obblighi formativi aggiuntivi eventualmente assegnati, incorre nel cosiddetto "blocco amministrativo" della carriera ed eventuali esami sostenuti sono annullati d'ufficio. L'esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi non attribuisce crediti formativi allo studente.	
--	--	--

da parte dei soggetti aventi diritto viene considerata come rinuncia ed i posti disponibili vengono ricoperti per scorrimento della graduatoria.		
Art. 5 Iscrizioni a corsi post laurea: corsi di specializzazione, perfezionamento, formazione, master universitari, dottorati di ricerca e altri corsi previsti dal R.D.A. 1. Per le procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alla gestione delle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e formazione, ai master universitari, ai dottorati di ricerca e agli altri corsi previsti dall'art.2 Regolamento didattico di Ateneo si rinvia agli specifici bandi di ammissione, ai Regolamenti d'Ateneo e alla legislazione nazionale.		Si propone di eliminare l'intero articolo perché ripete quanto già indicato all'art. 1, comma 3, del Regolamento e quanto indicato all'art. 5, comma 9, del Regolamento didattico di Ateneo.
Si propone di anticipare i vigenti articoli 8, 9, 11 e 12 che fanno riferimento alle procedure di immatricolazione		
Art. 6 Iscrizioni ad anni successivi al primo 1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità e sino al conseguimento del titolo di studio. 2. Il rinnovo delle iscrizioni può essere effettuato dallo studente dal 1° agosto e sino al 31 ottobre di ogni anno. Il rinnovo dell'iscrizione oltre i predetti termini comporta il pagamento di contributi di mora crescenti nella misura indicati nella guida amministrativa dello studente. 3. Il rinnovo dell'iscrizione si perfeziona con il pagamento delle tasse universitarie e dei contributi attraverso una delle forme di pagamento previste nella guida amministrativa dello studente. La procedura si effettua interamente in modalità telematica senza l'invio di bollettini a domicilio. 4. A partire dall'iscrizione al secondo anno fuori corso, gli studenti sono tenuti al versamento di tasse e contributi maggiorati, secondo quanto stabilito nella guida	Art. 8 Iscrizione ad anni successivi al primo 1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità per gli anni accademici successivi a quello di immatricolazione fino al conseguimento del titolo di studio. 2. Il rinnovo dell'iscrizione può essere effettuato dal 1 agosto al 31 ottobre di ogni anno. Decorso tale termine il rinnovo è consentito previo pagamento dei contributi di mora previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 3. Il rinnovo dell'iscrizione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 4. Lo studente è iscritto in qualità di "fuori corso" oltre la durata normale del corso. 5. Lo studente che prevede di laurearsi entro l'ultima sessione	Si propone di aggiungere la lettera b) del comma 6 per adeguare il Regolamento a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/06/2017 in merito al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

amministrativa dello studente. 5. Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico a cui sono iscritti non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione per il nuovo anno accademico. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il solo esame di laurea venga rinviato ad un appello successivo del nuovo anno accademico, lo studente, a condizione che abbia acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio esclusa la prova finale, può rinnovare l'iscrizione entro il 30 aprile, pagando in un'unica rata l'importo forfetario stabilito nella guida amministrativa dello studente. Per le domande presentate dopo il 30 aprile, e comunque entro i termini previsti per la presentazione della domanda di laurea relativa alla sessione straordinaria del nuovo anno accademico, è dovuto il pagamento di un contributo di mora nella misura stabilita nella guida amministrativa dello studente. Lo studente iscritto come "laureando" non può più sostenere prove o esami per nessuna attività didattica. 6. Nel caso in cui lo studente abbia già versato la I rata dell'anno accademico in corso, gli è riconosciuta la possibilità di trasformare la propria tipologia di iscrizione optando per l'iscrizione "laureando" purché non abbia già goduto di alcun beneficio collegato agli importi già pagati.	dell'anno accademico a cui è iscritto, non è tenuto a rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico successivo. 6. Può rinnovare l'iscrizione, in qualità di "laureando", entro il 30 aprile, pagando le tasse e i contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca: a) lo studente che ha acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studio ed è in debito del solo esame finale; b) lo studente, iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, che ha acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studio, con la sola esclusione delle attività di tirocinio e dell'esame finale. Decorso tale termine e comunque entro i termini previsti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale, il rinnovo è consentito previo pagamento dei contributi di mora previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Tale studente non può sostenere prove o esami per nessun'altra attività didattica. 7. Se lo studente non rinnova l'iscrizione, per un solo anno accademico, è tenuto a pagare le tasse e i contributi dovuti per l'anno di mancata iscrizione, nonché del contributo aggiuntivo di mora, secondo quanto stabilito nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 8. Lo studente che non è in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi, compresi quelli di mora, degli anni accademici precedenti, non può effettuare alcun atto di carriera negli anni accademici successivi, incorrendo nel cosiddetto "blocco amministrativo" della carriera accademica, compreso il sostenimento dell'esame di laurea. Gli esami eventualmente sostenuti in pendenza del predetto blocco non sono verbalizzati.	
Art. 7 Iscrizione ai corsi singoli 1. Coloro che non sono studenti dell'Università di	Art. 9 Iscrizione ai corsi singoli 1. L'accesso ai corsi singoli è consentito, nel rispetto di quanto	Si propone di: 1) non ripetere il comma 1 e il comma 5

Macerata, indipendentemente dal titolo di studio posseduto ma comunque in possesso di un titolo idoneo per la frequenza di corsi universitari, hanno la possibilità di iscriversi a corsi singoli (o moduli di essi, al fine di raggiungere un determinato numero di crediti) e di sostenere i relativi esami. Il Senato accademico può fissare dei limiti ai CFU acquisibili annualmente con insegnamenti singoli. Il numero di crediti formativi acquisibili dallo studente iscritto al corso singolo corrisponde ai CFU attribuiti all'insegnamento dal Corso di studio nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa. 2. L'iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata dal 1 agosto al 30 novembre e dal 1 febbraio al 31 maggio di ogni anno, secondo le modalità e gli importi fissati nella guida amministrativa dello studente. Per le iscrizioni effettuate al di fuori dei periodi di cui al presente comma è dovuto un contributo di mora nella misura indicata nella guida amministrativa dello studente. 3. L'iscrizione a corsi singoli non attribuisce lo status di studente per quel che concerne il complesso dei diritti e dei doveri connessi a tale status. 4. Lo studente iscritto presso l'Università di Macerata non può chiedere il riconoscimento di eventuali esami e dei relativi crediti acquisiti al termine di corsi singoli frequentati presso altri Atenei per discipline già previste nel suo percorso formativo in questo Ateneo. 5. Le richieste di iscrizione al corso singolo da parte di studenti stranieri possono essere accolte solo a seguito di verifica della sussistenza delle relative condizioni, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 6. L'iscrizione al corso singolo ha durata limitata all'anno accademico di riferimento e pertanto il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro l'ultima sessione di esami del medesimo anno accademico. 7. Lo studente iscritto ai corsi singoli può usufruire di tutti	previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, a chi non è iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Macerata. 2. Il numero massimo dei crediti formativi acquisibili dallo studente iscritto al corso singolo non può essere superiore a quello attribuito all'insegnamento nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa. 3. L'iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata dal 1 agosto al 30 novembre e dal 1 febbraio al 31 maggio di ogni anno. Decorso tali termini l'iscrizione è consentita previo pagamento del contributo di mora previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 4. L'iscrizione ai corsi singoli è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 5. L'iscrizione a corsi singoli non attribuisce lo status di studente per quel che concerne il complesso dei diritti e dei doveri connessi a tale status. 6. Lo studente iscritto presso l'Università degli Studi di Macerata non può chiedere il riconoscimento di eventuali esami e dei relativi crediti formativi acquisiti al termine di corsi singoli frequentati presso altri Atenei per discipline già previste nel suo percorso formativo in questo Ateneo. 7. Lo studente iscritto ai corsi singoli può usufruire di tutti gli appelli degli esami di profitto, compresi quelli riservati allo studente "fuori corso", relativi all'anno accademico di iscrizione.	nelle parti evidenziate in giallo, in quanto già contenuto all'art. 17 del Regolamento didattico di Ateneo; 2) eliminare i riferimenti alle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, in quanto contenute nella guida amministrativa dello studente.
--	---	--

gli appelli degli esami di profitto, compresi quelli riservati ai fuori corso, relativi all'anno accademico di iscrizione.		
Art. 8 Immatricolazioni con titolo di studio universitario conseguito in Italia 1. Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia possono chiedere l'ammissione ad un corso di studio con il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti. 2. I laureati che, ai sensi del comma 1, chiedono l'ammissione con abbreviazione ad un corso di studio ad accesso programmato devono superare le relative prove di ammissione, fatte salve le diverse disposizioni dei singoli bandi. 3. I Dipartimenti possono prevedere di esonerare dalla verifica della preparazione iniziale i laureati che abbiano conseguito negli studi pregressi risultati di elevato merito e che richiedano l'iscrizione a corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ad accesso libero.	Art. 4 Immatricolazione con titolo di studio universitario conseguito in Italia 1. Lo studente in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia può chiedere l'ammissione ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero con il riconoscimento di attività formative svolte nella carriera precedente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. Lo studente in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia può chiedere l'ammissione ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato, con il riconoscimento di attività formative svolte nella carriera precedente, a condizione che superi la relativa selezione, fatte salve le diverse disposizioni del bando di concorso.	Si propone di: 1) non ripetere il comma 3 nella parte evidenziata in giallo in quanto già contenuto all'art. 20, commi 5 e 6, del Regolamento didattico di Ateneo; 2) eliminare i riferimenti alle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, in quanto contenute nella guida amministrativa dello studente.

4. L'immatricolazione avviene tramite la procedura telematica, nei termini previsti per le immatricolazioni e secondo le modalità e i termini indicati nella guida amministrativa dello studente. Ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente, il laureato presso altro Ateneo deve presentare adeguata autocertificazione che specifichi: gli esami sostenuti, le votazioni, i crediti e i relativi settori scientifico-disciplinari. 5. I Dipartimenti deliberano in merito al riconoscimento della carriera pregressa dello studente, all'individuazione dell'anno di ammissione ed al riconoscimento dei crediti acquisiti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. 6. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto allo studio per gli studenti in situazione di handicap, di cui alla disciplina vigente, il laureato che ottiene l'abbreviazione del percorso formativo non ha diritto a riduzioni della contribuzione universitaria riferite a esoneri o borse di studio. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a coloro che sono in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, in conformità alla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.	3. L'immatricolazione è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente, il laureato presso altro Ateneo deve autocertificare gli esami sostenuti, le votazioni, i crediti formativi e i relativi settori scientifico-disciplinari. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a chi è in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, in conformità alla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.	
Art. 9 Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale 1. L'Università degli Studi di Macerata consente allo studente due alternative modalità di iscrizione: - a tempo pieno: l'iscrizione a tempo pieno consente allo studente di poter sostenere il numero di esami presenti nel proprio piano di studi senza alcuna limitazione. Tale modalità determina il pagamento dell'importo complessivo	Art. 7 Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale 1. L'Università degli Studi di Macerata consente allo studente due alternative modalità di iscrizione: - a tempo pieno: in tal caso lo studente può sostenere il numero di esami presenti nel proprio piano di studi senza alcuna limitazione. Lo studente che ha optato esclusivamente per la modalità di iscrizione a tempo pieno, è iscritto "fuori corso" al	Si propone di eliminare i riferimenti alle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, in quanto contenute nella guida amministrativa dello studente.

di tasse e contributi, secondo le regole descritte nella guida amministrativa dello studente, con la possibilità di chiedere esoneri per condizioni economiche e per merito, come anche di partecipare all'assegnazione dei benefici E.R.S.U. Lo studente che ha optato esclusivamente per la modalità di iscrizione a tempo pieno, è iscritto fuori corso al termine della durata normale del corso di studio nel caso in cui non abbia acquisito tutti i crediti necessari al conseguimento del titolo; - a tempo parziale: l'iscrizione a tempo parziale consente allo studente di poter acquisire fino ad un massimo di 36 crediti nel corso dell'anno accademico (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività didattiche non tradizionali) ovvero – nel caso di corsi dell'ordinamento precedente la riforma del D.M.509/1999 – di sostenere un numero massimo di tre esami annuali (compreso eventualmente l'esame di laurea) o sei semestrali (compresi – per il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale con specializzazione per il sostegno all'handicap – quelli relativi a tale specializzazione). Tale modalità determina il pagamento ridotto di tasse e contributi indipendentemente dalle condizioni di merito ed economiche, ma non consente l'accesso ad ulteriori benefici. Lo studente che ha optato esclusivamente o in parte per la modalità di iscrizione a tempo parziale, è iscritto fuori corso al termine della durata normale del corso di studio aumentata di un anno per ciascuno degli anni in cui ha usufruito del regime di studio a tempo parziale.¹ 2. Allo studente è sempre consentita la possibilità di trasformare la propria modalità di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, presentando apposita domanda entro e non oltre il 30 aprile, nel rispetto delle modalità indicate nella guida dello studente. 3. Nel caso in cui lo studente a tempo parziale ritenga di	termine della durata normale del corso di studio nel caso in cui non abbia acquisito tutti i crediti necessari al conseguimento del titolo; - a tempo parziale: in tal caso lo studente può acquisire fino ad un massimo di 36 crediti formativi nel corso dell'anno accademico (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività didattiche non tradizionali) oppure, nel caso di corsi dell'ordinamento precedente la riforma del D.M. 509/1999, di sostenere un numero massimo di tre esami annuali (compreso eventualmente l'esame di laurea) o sei semestrali (compresi – per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale con specializzazione per il sostegno all'handicap – quelli relativi a tale specializzazione). Tale modalità determina il pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca e non consente l'accesso ad ulteriori agevolazioni. Lo studente che ha optato esclusivamente o in parte per la modalità di iscrizione a tempo parziale, è iscritto in qualità di “fuori corso” al termine della durata normale del corso di studio aumentata di un anno per ciascuno degli anni in cui ha usufruito del regime di studio a tempo parziale. 2. Allo studente è consentita la possibilità di modificare la propria modalità di iscrizione, presentando apposita domanda alla Segreteria studenti competente, entro e non oltre il 30 aprile. 3. Nel caso in cui lo studente acquisisca più crediti formativi o sostenga esami aggiuntivi, rispetto a quelli previsti per il regime di studio a tempo parziale, è tenuto al versamento di contributi aggiuntivi.	
--	--	--

acquisire più crediti o di sostenere esami aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti, è tenuto al versamento di importi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla guida amministrativa dello studente.		
Art. 10 Servizi di didattica on line e in teleconferenza 1. Lo studente regolarmente iscritto all'Università può usufruire di servizi e attività didattiche impartite anche <i>on line</i> ovvero in videoconferenza limitatamente ad alcuni corsi di studio. 2. Per accedere all'ambiente didattico <i>on line</i> e disporre dei materiali didattici, è necessario risultare regolarmente iscritti all'anno accademico in corso in base al profilo scelto e disciplinato dal precedente articolo, oltre ad aver versato sia le tasse e i contributi previsti che i contributi aggiuntivi necessari a poter usufruire dei servizi didattici erogati in modalità <i>on line</i>; l'ammontare del contributo aggiuntivo è evidenziato nella guida amministrativa dello studente. 3. I corsi erogati in videoconferenza non determinano contributi aggiuntivi a carico dello studente.		Si propone di eliminare l'intero articolo perché ripete, nelle parti evidenziate in giallo, quanto già indicato nell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 11 Immatricolazioni di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero 1. Le procedure per l'immatricolazione ai corsi di studio da parte di studenti in possesso di titolo conseguito all'estero sono definite annualmente e rese note nella guida amministrativa dello studente, in attuazione delle disposizioni ministeriali. 2. La validità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che italiani, finalizzata all'immatricolazione è valutata dalla struttura competente nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in attuazione degli accordi internazionali vigenti. 3. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è consentito solo al termine di un periodo di	Art. 5 Immatricolazione con titolo di studio conseguito all'estero 1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che italiani, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e del conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università degli Studi di Macerata, è valutata dalla struttura didattica competente nel rispetto della normativa e delle disposizioni ministeriali in materia, nonché in attuazione degli accordi internazionali vigenti. 2. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è consentito solo al termine di un periodo di studi di durata non inferiore a dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di durata inferiore, è necessario dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un	Si propone di: 1) adeguare il regolamento alla L. 148/2002, di ratifica della Convenzione di Lisbona, che ha introdotto il concetto di riconoscimento finalizzato, eliminando il riferimento alla procedura di equipollenza diretta. L'art. 9 della L. 148/2002 ha abrogato il secondo ed il terzo

studi di durata non inferiore a dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di durata inferiore, il cittadino straniero o italiano è tenuto a dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito minimo dei dodici anni di scolarità prima di avere accesso ai corsi universitari. 4. Le procedure di immatricolazione dei cittadini non comunitari residenti all'estero seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono annualmente gli adempimenti amministrativi. I Dipartimenti fissano annualmente un contingente di posti riservati a questa tipologia di studenti. Ai fini dell'immatricolazione è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana e, ove prevista, di un'eventuale prova attitudinale, da sostenersi nella data fissata annualmente dal Ministero competente. 5. I cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia e i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero accedono direttamente ai corsi senza limitazione di contingente e nel rispetto delle norme e delle procedure fissate annualmente nella guida amministrativa dello studente, ferma restando la validità del titolo di studio estero secondo i requisiti indicati dal Ministero competente. 6. L'elenco della documentazione utile ai fini della presente immatricolazione è contenuta nella guida amministrativa dello studente, in conformità alla normativa ministeriale di riferimento. 7. L'accesso alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai master universitari di primo e secondo livello è consentito ai candidati in possesso di un titolo di studio accademico conseguito all'estero equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano necessario per	numero di anni pari al raggiungimento del requisito minimo dei dodici anni di scolarità. Per accedere ad un corso di laurea magistrale è obbligatorio possedere un titolo di studio universitario di primo livello. 3. Le procedure di immatricolazione dei cittadini non comunitari residenti all'estero seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono annualmente gli adempimenti amministrativi. Le strutture didattiche competenti fissano annualmente un contingente di posti riservati a questa tipologia di studente. Ai fini dell'immatricolazione è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana e, ove prevista, di un'eventuale prova attitudinale, da sostenersi nella data fissata annualmente dal Ministero competente. 4. I cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia e i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero accedono direttamente ai corsi senza limitazione di contingente, ferma restando la valutazione dell'idoneità del titolo di studio estero. 5. La valutazione è subordinata alla presentazione di specifica domanda.	comma dell'art. 170 e l'art. 332 del R.D. n. 1592/1933: ciò significa che ha eliminato la procedura di equipollenza vigente prima dell'introduzione di tale legge.
--	--	---

l'accesso al corso prescelto, corredato di traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore. L'iscrizione è subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici della struttura competente ai soli fini dell'ammissione, e al superamento degli eventuali esami di ammissione.		
Art. 12 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 1. Lo studente può presentare alla Segreteria studenti del Dipartimento richiesta di equipollenza del titolo di studio accademico straniero, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nella guida amministrativa dello studente, ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani. 2. In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente. 3. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento totale del percorso di studio effettuato all'estero e contestuale rilascio del titolo italiano equivalente, solo a seguito di regolare iscrizione e pagamento del contributo previsto per la pergamena di laurea, secondo le modalità indicate nella guida dello studente. 4. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento parziale della carriera del percorso di studio effettuato all'estero, con valutazione e riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi svolti nelle università straniere e l'ammissione ad un determinato anno di corso di studio. 5. La dichiarazione di equipollenza avviene con decreto del Rettore.	Art. 6 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 1. Lo studente può presentare alla Segreteria studenti competente richiesta di riconoscimento del titolo di studio accademico straniero, ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani. 2. In assenza di accordi bilaterali, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente. 3. La richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero ai fini del conseguimento di un titolo di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, rilasciato dall'Università degli Studi di Macerata, può concludersi con un riconoscimento parziale del percorso di studio svolto all'estero e l'ammissione ad un determinato anno di corso oppure con un riconoscimento totale del percorso di studio svolto all'estero e il contestuale rilascio del titolo equivalente, a seguito di regolare immatricolazione e pagamento del contributo previsto per il rilascio del diploma dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 4. Il riconoscimento del titolo di studio estero ai fini del conseguimento del corrispondente titolo di studio dell'Università degli Studi di Macerata avviene con decreto del Rettore.	Si propone di: 1) adeguare il regolamento alla L. 148/2002, di ratifica della Convenzione di Lisbona, che ha introdotto il concetto di riconoscimento finalizzato, eliminando il riferimento alla procedura di equipollenza diretta. L'art. 9 della L. 148/2002 ha abrogato il secondo ed il terzo comma dell'art. 170 e l'art. 332 del R.D. n. 1592/1933: ciò significa che ha eliminato la procedura di equipollenza vigente prima dell'introduzione di tale legge.
Art. 13 Procedure per il riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero nell'ambito di programmi di		Si propone di eliminare l'intero articolo perché ripete quanto già

mobilità internazionale 1. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere ovvero con centri di ricerca possono avere un pieno riconoscimento accademico come corrispondenti, ovvero sostitutive, di analoghe o affini attività presso il corso di studi a cui lo studente è iscritto. In conformità ai principi fissati dal Regolamento didattico di Ateneo, possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero: - la frequenza di corsi di insegnamento; - il superamento di esami di profitto; - le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero; - le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di Specializzazione e di dottorato, secondo le determinazioni dell'organo collegiale che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato. 2. Le modalità, i tempi e le procedure di partecipazione dei periodi di studio, ovvero di lavoro, all'estero nonché di riconoscimento degli studi effettuati sono definiti annualmente dalla struttura dell'Ateneo che si occupa dei rapporti internazionali.		indicato nell'art. 36 del Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 14 Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi 1. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono le modalità di accertamento della frequenza. Per i corsi di studio che prevedono la frequenza obbligatoria i docenti sono responsabili della verifica del rispetto dell'obbligo. Essi possono essere chiamati, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare anche per via telematica alla competente Segreteria studenti, i nominativi degli studenti ai quali è o non è riconosciuta l'attestazione della		Si propone di eliminare l'intero articolo perché ripete quanto già indicato nell'art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo.

frequenza. 2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono prevedere che gli studenti si iscrivano preventivamente alle attività formative che intendono seguire nel corso dell'anno accademico. Nel caso in cui l'iscrizione preventiva alle attività formative non sia richiesta, si procede d'ufficio al momento dell'iscrizione alla prova di verifica.		
Art. 15 Piani di studio, esami di profitto e prova finale per il conseguimento dei titoli di studio 1. Una volta perfezionata l'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione lo studente è tenuto a compilare il piano di studio, in modalità esclusivamente telematica, all'inizio di ciascun anno accademico di iscrizione in corso, e comunque entro e non oltre la prima sessione degli esami, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio. 2. Il piano di studio può essere modificato ogni anno, ma non può essere modificato dopo la presentazione della domanda di ammissione all'esame di laurea. 3. Lo studente può inserire nel piano di studio, previa approvazione da parte dell'organo della struttura didattica competente, per ciascun anno accademico, attività didattiche in aggiunta a quelle previste per il conseguimento del titolo finale (extra curricolari). 4. I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le regole di propedeuticità tra le attività formative e le modalità di svolgimento degli esami di profitto. 5. L'esito degli esami di profitto è pubblicato nell'apposita sezione dell'area riservata ai servizi on line allo studente; l'esame viene registrato nella carriera dello studente, conformemente a quanto risulta dal verbale della relativa prova d'esame, con la relativa votazione e i crediti previsti nel caso in cui sia stato superato. 6. Al fine di poter essere ammesso a sostenere l'esame	Art. 10 Piani di studio, esami di profitto e prova finale per il conseguimento dei titoli di studio 1. Una volta perfezionata l'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione, lo studente è tenuto a compilare il piano di studio, all'inizio di ciascun anno accademico di iscrizione in corso e comunque entro e non oltre la prima sessione degli esami di profitto, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso di studio. 2. Il piano di studio può essere modificato ogni anno, fino alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova finale. 3. Lo studente deve superare tutti gli esami di profitto, le prove di laboratorio e di idoneità, svolgere i seminari, gli stage e i tirocini ed acquisire tutti i crediti formativi previsti dal piano di studio. 4. Lo studente deve obbligatoriamente iscriversi agli esami di profitto nei termini e con le modalità indicate dalle competenti strutture didattiche. 5. L'esame di profitto viene registrato nella carriera dello studente, conformemente a quanto risulta dal relativo verbale, con la votazione e i crediti formativi previsti nel caso in cui sia stato superato. 6. Al fine di poter essere ammesso a sostenere la prova finale lo	Si propone di eliminare i commi 3 e 4, evidenziati in giallo, in quanto già contenuti negli artt. 25 e 30 del Regolamento didattico di Ateneo.

finale lo studente è tenuto: - ad assolvere presso la competente Segreteria studenti ogni adempimento di natura amministrativa, nei termini e nelle modalità da queste indicati; - a versare il contributo per il rilascio del diploma originale di laurea, indicate secondo le modalità indicate nella guida dello studente; - ad ottemperare ai particolari obblighi di natura didattica specificamente indicati dalla struttura didattica competente. 7. Lo studente che ha già presentato domanda di laurea può rinviare l'esame di laurea, previa immediata e tempestiva comunicazione scritta alla competente Segreteria studenti. 8. Ogni Dipartimento rende noti, mediante appositi avvisi pubblicati sul proprio sito web istituzionale, i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione all'esame finale. 9. Il voto negli esami di laurea dei corsi del vecchio ordinamento e nelle prove finali dei corsi di laurea e di laurea magistrale ovvero specialistica è attribuito dalle Commissioni di Laurea nominate dai Direttori dei Dipartimenti, nel rispetto dei seguenti criteri che concorrono a formare un unico giudizio: a) il calcolo della media dei voti riportati negli esami di profitto secondo quanto indicato nella guida amministrativa dello studente; b) la valutazione, da parte della Commissione, secondo criteri prefissati dai competenti organi didattici, della durata complessiva e della qualità della carriera, tenendo anche conto dell'eventuale presenza di lodi e di attività extra curriculari svolte; c) la valutazione dell'elaborato eventualmente presentato dallo studente ovvero della sua discussione in sede di esame finale. 10. In occasione della seduta di laurea la Segreteria	studente è tenuto a: - soddisfare gli obblighi di natura didattica e amministrativa specificamente indicati dalla struttura didattica competente; - presentare specifica domanda e versare il contributo per il rilascio del diploma originale previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 7. Ogni struttura didattica rende noti i termini, le procedure e la documentazione necessari ai fini dell'ammissione alla prova finale. 8. Lo studente, che ha presentato la domanda, può rinviare la prova finale, dandone immediata e tempestiva comunicazione scritta alla competente Segreteria studenti. 9. Il voto nella prova finale è attribuito nel rispetto dei seguenti criteri che concorrono a formare un unico giudizio: a) il calcolo della media dei voti riportati negli esami di profitto; b) la valutazione, secondo criteri prefissati dai competenti organi didattici, della durata complessiva e della qualità della carriera, tenendo anche conto dell'eventuale presenza di lodi e di attività extra curriculari svolte; c) la valutazione dell'elaborato eventualmente presentato dallo studente ovvero della sua discussione in sede di prova finale. 10. In occasione della seduta di laurea la Segreteria studenti competente predispone per ogni laureando una certificazione sintetica che riporta i dati anagrafici, la carriera e la media finale degli esami. 11. Al termine della seduta di laurea, il relativo verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione, deve essere riconsegnato alla Segreteria studenti competente unitamente alle certificazioni di carriera di ciascun laureato di cui al precedente comma. È consentita la verbalizzazione on line dell'esame di laurea. Dei verbali di esame finale è responsabile il Presidente	
---	--	--

studenti competente predispone per ogni laureando, ovvero diplomando, una certificazione sintetica che riporta i dati anagrafici, la carriera e la media finale degli esami. 11. Al termine della seduta di laurea, il relativo verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione, deve essere riconsegnato alla competente Segreteria studenti unitamente alle certificazioni di carriera di ciascun laureato di cui al precedente comma 10. È consentita la verbalizzazione on line dell'esame di laurea; dei verbali di esame finale è responsabile il Presidente della Commissione. 12. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali.	della Commissione. 12. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali.	
Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo 1. Lo studente di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere il trasferimento presso un'altra Università entro il termine del 30 settembre, senza procedere al rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico in corso. Trascorso il termine del 30 settembre di ciascun anno, e comunque fino al 30 novembre, il trasferimento ad altro ateneo comporta il rinnovo dell'iscrizione, il pagamento della prima rata delle tasse universitarie e, qualora dovuto, il contributo di mora; è escluso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. 2. La domanda di trasferimento, presentata dallo studente in regola con il pagamento delle tasse di tutti gli anni di iscrizione, può essere compilata anche con procedura telematica; deve essere presentata alla competente Segreteria studenti e redatta secondo le modalità indicate nella guida amministrativa dello studente. 3. La Segreteria studenti competente, effettuati i controlli amministrativi sulla regolarità della carriera dello studente, è tenuta alla trasmissione del foglio di congedo	Art. 11 Trasferimento ad altro ateneo 1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico può chiedere il trasferimento presso un altro ateneo, entro il termine del 30 settembre di ogni anno, senza rinnovare l'iscrizione. Decorso tale termine e comunque entro il 30 novembre, il trasferimento ad altro ateneo comporta il rinnovo dell'iscrizione. 2. Il trasferimento ad altro ateneo è subordinato alla presentazione di specifica domanda alla competente Segreteria studenti e al pagamento del contributo di congedo previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. La domanda di trasferimento può essere presentata dallo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione. 3. La Segreteria studenti competente, effettuati i controlli amministrativi sulla regolarità della carriera dello studente, è tenuta alla trasmissione del foglio di congedo all'ateneo presso il quale lo studente ha chiesto il trasferimento.	

all'ateneo presso il quale lo studente ha chiesto il trasferimento. 4. Lo studente trasferito non può rientrare all'Università degli Studi di Macerata nello stesso anno accademico in cui ha perfezionato il trasferimento.	4. Lo studente trasferito non può rientrare all'Università degli Studi di Macerata nello stesso anno accademico in cui ha perfezionato il trasferimento.	
Art. 17 Trasferimento da altro ateneo 1. Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all'Università degli Studi di Macerata entro il 30 novembre, purché il relativo foglio di congedo, corredato della documentazione riguardante la carriera accademica e i crediti formativi conseguiti, sia trasmesso dall'ateneo di provenienza entro la stessa data. Il Direttore del Dipartimento può accogliere la domanda pervenuta fuori termine giustificata da gravi e documentati motivi (<i>comunque non oltre il 31 dicembre</i>). 2. Le disposizioni per i trasferimenti a corsi di studio a numero programmato sono disciplinate dai relativi bandi e dai Regolamenti dei corsi di studio. Gli studenti che intendono trasferirsi ad un anno successivo al primo in un corso di studio a numero programmato, devono ottenere il nulla osta al trasferimento dal Dipartimento di destinazione. Tale nulla osta deve essere allegato alla domanda di immatricolazione. 3. Le richieste di ammissione a corsi di studio o ad anni disattivati, con ordinamenti precedenti, non possono mai essere accolte, neppure in caso di prosecuzione di carriera nel medesimo corso. 4. Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento del corso di studio in vigore per l'anno accademico in corso; 5. Fatte salve le modalità previste dai bandi per i corsi a numero programmato, gli studenti provenienti da un'altra università devono effettuare l'immatricolazione secondo la procedura telematica in qualità di "studente trasferito da	Art. 12 Trasferimento da altro ateneo 1. Lo studente iscritto ad altro ateneo può ottenere il trasferimento all'Università degli Studi di Macerata entro il 30 novembre, purché il relativo foglio di congedo, corredato della documentazione riguardante la carriera accademica e i crediti formativi conseguiti, sia trasmesso dall'ateneo di provenienza entro la stessa data. 2. Il trasferimento a corsi di studio a numero programmato è disciplinato dai relativi bandi e dai regolamenti dei corsi di studio. Lo studente che intende trasferirsi ed essere ammesso ad un anno di corso successivo al primo, deve ottenere il nulla osta della struttura didattica di destinazione. Tale nulla osta deve essere allegato alla domanda di immatricolazione. 3. Le richieste di ammissione a corsi di studio o ad anni disattivati, non possono mai essere accolte, neppure in caso di prosecuzione di carriera nel medesimo corso. 4. Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento del corso di studio in vigore per l'anno accademico in corso. 5. Fatte salve le modalità previste dai bandi per i corsi di studio a numero programmato, lo studente proveniente da un'altra università deve effettuare l'immatricolazione in qualità di "studente trasferito da altro ateneo". 6. La Segreteria studenti competente assicura l'invio della	Si propone di eliminare i riferimenti alle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, in quanto contenute nella guida amministrativa dello studente.

altro ateneo", nel rispetto dei termini e delle modalità indicata nella guida amministrativa dello studente. 6. La Segreteria studenti competente assicura l'invio della domanda di trasferimento al Dipartimento interessato, al fine di consentire la deliberazione in merito alla convalida della carriera precedentemente svolta dallo studente e la corretta individuazione dell'anno di iscrizione. 7. Lo studente trasferito è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione nella misura prevista, detratta la tassa regionale per il diritto allo studio eventualmente già versata nel solo caso in cui provenga da altra Università con sede legale nella Regione Marche. 8. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il 30 aprile successivo secondo le modalità di cui al precedente comma determina il rinvio del foglio di congedo alla sede universitaria di provenienza.	domanda di trasferimento alla struttura didattica, al fine di consentire la deliberazione in merito alla convalida della carriera precedentemente svolta dallo studente e la corretta individuazione dell'anno di iscrizione. 7. Lo studente trasferito è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, nel rispetto del Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 8. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro il 30 aprile successivo determina il rinvio del foglio di congedo alla sede universitaria di provenienza.	
Art. 18 Passaggio di corso di studio 1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere in qualunque anno di corso, e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Ateneo, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti. 2. Le strutture didattiche che gestiscono il corso presso il quale lo studente intende trasferirsi deliberano in merito al riconoscimento dei crediti conseguiti e indicano l'anno di corso al quale lo studente è ammesso, nel rispetto dei criteri generale stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo. 3. Allo studente che si trasferisce da un corso di studio ad un altro, la struttura didattica competente può concedere l'iscrizione ad anni successivi al primo quando, sulla base della carriera percorsa, gli vengano riconosciuti i crediti acquisiti nelle attività formative universitarie ed	Art. 13 Passaggio di corso di studio 1. Il passaggio di corso di studio è subordinato alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. 2. La struttura didattica che gestisce il corso presso il quale lo studente intende trasferirsi delibera in merito al riconoscimento dei crediti formativi eventualmente conseguiti in attività universitarie ed extra-universitarie pregresse e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso, nel rispetto dei criteri generale stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo. 3. Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione. 4. Allo studente è consentito il passaggio di corso di studio nel caso in cui abbia perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico in corso.	Si propone di eliminare al comma 1 quanto evidenziato in giallo, perché già indicato nell'art. 22, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo.

extrauniversitarie. Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione 4. Allo studente è consentito il passaggio da un corso di studio ad un altro solo nel caso in cui abbia perfezionato l'iscrizione all'anno accademico in corso, secondo le modalità indicate nella guida amministrativa dello studente. 5. Gli studenti che si trasferiscono ad un corso di laurea ad accesso programmato devono sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso. Verificato il superamento della selezione gli interessati sono tenuti a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti nel bando. 6. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di passaggio di corso, lo studente non può compiere alcun atto che incida né nella carriera di origine né in quella di destinazione sino al momento in cui non venga adottata la deliberazione della struttura didattica competente che lo ammette al nuovo corso di studio.	5. Lo studente che intende passare ad un corso di studio ad accesso programmato deve superare la relativa selezione. Verificato il superamento della selezione lo studente è tenuto a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti nel bando di concorso. 6. Dalla data di presentazione della domanda di passaggio di corso di studio, lo studente non può compiere alcun atto che incida né nella carriera di origine né in quella di destinazione fino al momento in cui la struttura didattica deliberi l'ammissione al nuovo corso di studio. 7. Le tasse e i contributi già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi, fatto salvo eventuale conguaglio.	
Art. 19 Sospensione temporanea della carriera 1. Lo studente regolarmente iscritto interessato a frequentare un corso <i>post lauream</i> presso questo o altro Ateneo, ovvero un corso di studio di livello universitario presso università straniere o presso Istituti di formazione militari italiani o in atenei con essi convenzionati, deve richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita domanda nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nella guida amministrativa dello studente. 2. La domanda di sospensione non determina un'iscrizione attiva all'anno in corso; deve essere presentata alla Segreteria studenti competente entro il 30 novembre, salvo casi condizionati dalle date di inizio dei	Art. 14 Sospensione temporanea della carriera 1. La sospensione temporanea della carriera è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla competente Segreteria studenti, entro il 30 novembre, salvo il caso condizionato dalla data di avvio del corso che lo studente intende frequentare, debitamente documentato. 2. La domanda di sospensione esonera lo studente dal pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione. 3. La sospensione temporanea della carriera non determina un'iscrizione attiva all'anno in corso. 4. L'eventuale e già avvenuto rinnovo dell'iscrizione da parte	Si propone di: 1) eliminare al comma 1 quanto evidenziato in giallo, perché già indicato nell'art. 22, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo; 2) eliminare il riferimento al fatto che la sospensione non può durare più di otto anni accademici, in quanto, in base all'art. 37, comma 1, del

corsi che si intende frequentare, debitamente documentati, ed esonera lo studente dal pagamento delle tasse e dei contributi. Eventuali domande pervenute fuori termine e relative alla partecipazione a percorsi formativi <i>post lauream</i> devono essere autorizzate con provvedimento del Rettore ovvero di suo delegato. L'eventuale e già avvenuto rinnovo dell'iscrizione da parte dello studente che avvia il procedimento di sospensione temporanea della carriera determina l'annullamento d'ufficio dell'iscrizione e il riconoscimento del pagamento di tasse e i contributi di iscrizione per l'anno accademico di ripresa degli studi, salvo eventuale conguaglio. 3. La sospensione non può durare più di otto anni accademici. 4. La riattivazione della carriera è subordinata alla presentazione di apposita domanda nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nella guida amministrativa dello studente. L'autorizzazione alla riattivazione della carriera è di competenza del Consiglio di corso di studio, al quale spetta anche la valutazione degli eventuali crediti formativi acquisiti e della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi di cui lo studente era già in possesso. La riattivazione della carriera è consentita solo nel caso di percorsi di studio attivi. 5. La regola di cui al comma precedente non si applica in caso di studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studio e debba sostenere solo l'esame finale.² 6. Dalla data di sospensione e fino a quella di riattivazione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico relativamente al corso sospeso. Gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d'ufficio.	dello studente che avvia il procedimento di sospensione temporanea della carriera determina l'annullamento d'ufficio dell'iscrizione e il riconoscimento del pagamento di tasse e contributi per l'anno accademico di ripresa degli studi, salvo eventuale conguaglio. 5. La riattivazione della carriera è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla competente Segreteria studenti. 6. L'autorizzazione alla riattivazione della carriera è di competenza del Consiglio di corso di studio, al quale spetta anche la valutazione degli eventuali crediti formativi acquisiti e della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi di cui lo studente era già in possesso. 7. La riattivazione della carriera è consentita solo nel caso di corsi di studio attivi. 8. Dalla data di sospensione a quella di riattivazione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico relativamente al corso sospeso. Gli eventuali esami sostenuti vengono annullati d'ufficio.	Regolamento didattico, l'Ateneo non applica l'istituto della decadenza.
Art. 20 Interruzione temporanea degli studi 1. Allo studente è consentita l'interruzione degli studi, che	Art. 15 Interruzione temporanea degli studi 1. Allo studente è consentita l'interruzione degli studi, che si	Si propone di: 1) adeguare il comma 1 al disposto contenuto

si perfeziona attraverso il mancato rinnovo dell'iscrizione per almeno un anno accademico. 2. Nel caso in cui lo studente intenda riprendere gli studi è sufficiente che lo stesso presenti domanda di ricongiunzione della carriera, nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nella guida amministrativa dello studente. La ricongiunzione della carriera è consentita solo nel caso di percorsi di studio attivi. Tale regola non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studio e debba sostenere soltanto l'esame di laurea. 3. La domanda di ricongiunzione, ove previsto dal Regolamento del corso di studio, è valutata dal Consiglio di corso di studio, tenendo conto anche della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti formativi acquisiti prima dell'interruzione. 4. L'interruzione degli studi non può durare più di otto anni accademici. 5. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno. 6. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico relativamente al corso interrotto. Gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d'ufficio. 7. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.	perfeziona attraverso il mancato rinnovo dell'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi. In caso di infermità gravi e prolungate o per la nascita di ciascun figlio, debitamente certificate, oppure in caso di svolgimento del servizio militare di leva o civile può aversi interruzione degli studi anche per un solo anno accademico. 2. L'interruzione degli studi non è consentita se lo studente ha rinnovato l'iscrizione. 3. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico relativamente al corso interrotto. Gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d'ufficio. 4. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito. 5. La ripresa degli studi è subordinata alla presentazione di specifica domanda di ricongiunzione della carriera alla competente Segreteria studenti e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, nonché del diritto fisso stabilito per ciascun anno di mancata iscrizione, fatti salvi i casi di esonero previsti dal predetto Regolamento. 6. La ricongiunzione della carriera interrotta è consentita solo nel caso di corsi di studio attivi, con la sola eccezione dello studente che abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debba sostenere soltanto la prova finale. 7. La domanda di ricongiunzione, ove previsto dal Regolamento del corso di studio, è valutata dal Consiglio di corso di studio, tenendo conto anche della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti formativi acquisiti prima dell'interruzione.	nell'art. 9, comma 5, del D.lgs 68/2012 e all'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 9/4/2001; 2) eliminare il riferimento al fatto che la sospensione non può durare più di otto anni accademici, in quanto, in base all'art. 37, comma 1, del Regolamento didattico, l'Ateneo non applica l'istituto della decadenza.
Art. 21	Art. 16	

Rinuncia agli studi 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera accademica attraverso la presentazione di apposita domanda alla Segreteria studenti competente. 2. La rinuncia determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti acquisiti, i quali possono essere sottoposti a successiva ed eventuale convalida, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 3. 3. Allo studente rinunciatario è riconosciuta la possibilità di chiedere il riconoscimento della carriera pregressa, attraverso la presentazione di domanda di immatricolazione alla Segreteria studenti competente, nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nella guida amministrativa dello studente; in particolare allo studente rinunciatario che si iscrive successivamente ad un corso di studio attivo dell'Ateneo è richiesto il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti fino all'anno accademico di ultima iscrizione, oltre alla tassa speciale prevista.	Rinuncia agli studi 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera accademica. 2. La rinuncia agli studi è subordinata alla presentazione di specifica dichiarazione alla competente Segreteria studenti. 3. La rinuncia determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera. 4. Lo studente rinunciatario può chiedere il riconoscimento della carriera pregressa, attraverso la presentazione di una nuova domanda di immatricolazione ad un corso di studio attivo dell'Università degli Studi di Macerata; in tal caso allo studente rinunciatario è richiesto il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.	
Art. 22 Tasse e contributi 1. Gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti. Essi sono resi noti annualmente nella guida amministrativa dello studente e nel sito web dell'Ateneo. 2. Gli importi delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione sono di norma ripartiti in tre rate: la prima da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, la seconda entro il 31 marzo e la terza entro il 31 maggio. Il Direttore Generale può stabilire forme di rateizzazione generalizzate di tasse e contributi ad eccezione del contributo per i corsi singoli. I pagamenti effettuati oltre le scadenze comportano		Si propone di eliminare l'articolo in quanto l'art. 1, comma 254, della L. 232/2016 prevede che ciascuna università approvi un apposito regolamento in materia.

l'addebito di contributi di mora, nella misura e nei termini indicati nella guida amministrativa dello studente. 3. Il pagamento della prima rata delle tasse determina in capo allo studente l'obbligo del pagamento di tutte le rate successive, fatta eccezione che per il trasferimento ad altro ateneo e la rinuncia agli studi, secondo quanto stabilito dai precedenti articoli 16 e 21. 4. Il mancato pagamento della prima rata delle tasse impedisce allo studente di poter sostenere gli esami di profitto, di poter accedere alle attività formative a qualunque titolo previste e di poter effettuare atti di carriera. 5. Lo studente non in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi, compresi quelli di mora degli anni accademici precedenti, non può effettuare alcun atto di carriera negli anni accademici successivi incorrendo nel cd. "blocco amministrativo" della carriera accademica, compreso il sostenimento dell'esame di laurea. Gli esami eventualmente sostenuti in pendenza del predetto blocco non sono verbalizzati. 6. Lo studente proveniente da altro Ateneo è tenuto al versamento di tasse e contributi nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nella guida amministrativa dello studente, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti presso l'ateneo di provenienza e inerenti l'anno accademico in corso. 7. Nel caso di passaggio interno ad altro corso di studio, le tasse e i contributi già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi, fatto salvo eventuale conguaglio.		
Art. 23 Rimborsi 1. Lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, fatti salvi i casi di rimborso definiti dal presente Regolamento. 2. Hanno diritto alla restituzione di tasse e contributi		Si propone di eliminare l'articolo in quanto l'art. 1, comma 254, della L. 232/2016 prevede che ciascuna

versati, ad eccezione del contributo spese di cui alla guida amministrativa, gli studenti che: a) dopo aver versato la prima rata per l'immatricolazione ad un corso di laurea triennale, ad un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, non perfezionino l'immatricolazione con la consegna dei documenti presso la Segreteria studenti competente, fermo restando l'obbligo per lo studente che la domanda di rimborso venga presentata entro 15 giorni dal versamento oppure dalla comunicazione della Segreteria studenti che li informa della impossibilità di accedere al corso; b) dopo essersi immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, rinuncino agli studi entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione, fermo restando l'obbligo per lo studente di presentare domanda di rimborso entro lo stesso termine; c) dopo essersi immatricolati a corsi a numero chiuso, ovvero ad accesso programmato, rinuncino agli studi entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione, fermo restando l'obbligo per lo studente di presentare domanda di rimborso entro lo stesso termine e il posto lasciato libero sia stato ricoperto da altro studente; d) dopo aver rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, presentino domanda di trasferimento entro il 30 settembre, fermo restando l'obbligo per lo studente di presentare domanda di rimborso entro 15 giorni dalla domanda di trasferimento; e) dopo aver rinnovato l'iscrizione al nuovo anno accademico, si laureino entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, fermo restando l'obbligo per lo studente di presentare domanda di rimborso entro 15 giorni dalla data di laurea; 3. Non sono mai rimborsabili altre tipologie di tasse e contributi versati; non sono inoltre ammessi al rimborso le tasse e i contributi relativi ad anni accademici conclusi, le somme a qualunque titolo versate di importo equivalente		università approvi un apposito regolamento in materia.
---	--	---

o inferiore ai 10 €, il bollo, le spese e le commissioni bancarie, sempre a carico del versante. 4. Nel caso di pagamenti effettuati per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Università, trattandosi di indebito oggettivo, il rimborso è effettuato su semplice richiesta dell'interessato, purché questa venga presentata entro un anno dal versamento. La somma può eventualmente essere riconosciuta come acconto per i successivi versamenti. 5. La domanda di rimborso delle tasse deve essere presentata secondo le modalità indicate nella guida amministrativa dello studente. 6. Condizione imprescindibile affinché si proceda al rimborso di tasse e contributi è che lo studente non abbia già goduto di alcun beneficio collegato agli importi pagati.		
Art. 24 Tipologie di esoneri 1. Nel rispetto della disciplina generale in vigore, l'Università di Macerata può concedere esoneri totali ovvero parziali dal pagamento di tasse e contributi. La presentazione della domanda di esonero, totale o parziale, deve essere effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella guida amministrativa dello studente 2. Sono previsti i seguenti casi di esonero totale: a) per vincitori e idonei a borsa di studio E.R.S.U.: ai sensi della normativa vigente gli studenti iscritti a tempo pieno che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ERSU sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, (ma non dal contributo di servizio per le attività didattiche on line o in lingua inglese); l'eventuale revoca della borsa da parte dell'E.R.S.U., obbliga lo studente alla regolarizzazione delle tasse di iscrizione per l'anno di riferimento. La rinuncia agli studi perfezionata dopo essere risultato vincitore di una borsa,		Si propone di eliminare l'articolo in quanto l'art. 1, comma 254, della L. 232/2016 prevede che ciascuna università approvi un apposito regolamento in materia.

obbliga lo studente alla regolarizzazione la propria posizione anche in considerazione delle tasse che l'Università gli ha eventualmente già rimborsato; b) per studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ex L. 104/1992: ai sensi della normativa vigente gli studenti disabili con invalidità accertata e documentata in misura non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992 che si iscrivano a corsi di laurea, di laurea magistrale, scuole di specializzazione, master o corsi di perfezionamento, hanno diritto all'esonero totale da tasse e contributi, dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dal contributo aggiuntivo per i servizi di didattica on line o in lingua inglese; rimangono a carico degli studenti le tasse speciali previste dal presente regolamento e i contributi aggiuntivi di mora ai sensi della normativa vigente; c) per interruzione degli studi: ai sensi della normativa vigente gli studenti che interrompono gli studi per infermità gravi e prolungate, per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, ovvero per le studentesse per il periodo di maternità di ciascun figlio, purché debitamente certificati, sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, compresi quelli di servizio, per il periodo di interruzione; tali studenti non sono tenuti al pagamento del diritto fisso (tassa di ricongiunzione) previsto per la ripresa degli studi; gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ogni anno di interruzione della carriera (tassa di ricongiunzione) in conformità a quanto previsto dalla		
--	--	--

guida amministrativa;⁴ d) per studenti con genitore beneficiario di pensione di inabilità: ai sensi della normativa vigente gli studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi universitari e dalla tassa regionale per il diritto allo studio; rimangono a carico degli studenti le tasse speciali previste per dal presente regolamento e i contributi aggiuntivi di mora ai sensi della normativa vigente. L'agevolazione è accordata limitatamente alla prima iscrizione a: corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi master e di perfezionamento solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% certificata e percepisce la relativa pensione;⁵ e) per stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano: ai sensi della normativa vigente gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, ad esclusione dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio. Per gli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri ai sensi della normativa vigente; f) per allievi della Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi: gli allievi della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" dell'Università degli Studi di Macerata sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione ai corsi di studio, salvo quanto espressamente specificato nel bando di concorso. 3. Sono previsti i seguenti casi di esonero parziale: a) per merito e per condizioni economiche: l'importo di		
---	--	--

tasse e contributi di iscrizione è graduato in base al possesso di particolari requisiti di merito e alla condizione economica e patrimoniale degli studenti secondo quanto previsto nella guida amministrativa dello studente; b) per studenti diversamente abili con invalidità compresa tra il 55% e il 66%: agli studenti disabili con invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 55% e il 65%, iscritti a tempo pieno per la prima volta a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, scuole di specializzazione, master o corsi di perfezionamento, anche nel caso in cui chiedano di usufruire di servizi didattici on line, è riconosciuto l'esonero del 50% delle tasse e contributi e dell'eventuale contributo aggiuntivo per gli eventuali servizi di didattica on line o in lingua inglese, ad esclusione dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio. Rimangono invece a carico degli studenti le tasse speciali previste dal presente regolamento. 4. L'Ateneo può stabilire autonomamente ulteriori esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nel rispetto della normativa vigente.		
Art. 25 Altre forme di sostegno 1. Sulla base di quanto previsto dagli appositi bandi, gli iscritti ai corsi di studio c.d. "internazionali" dell'Ateneo possono beneficiare di riduzioni delle tasse e dei contributi universitari, nonché della corresponsione di speciali borse di studio o contributi di altro genere. Resta fermo il rispetto delle norme relative alla corresponsione dei diritti nazionali previsti dai due atenei per la convalida dei due diplomi e per il pagamento delle spese relative al rilascio delle pergamene. 2. Ai sensi della normativa vigente l'Università disciplina le modalità per permettere agli studenti in possesso di specifici requisiti di merito, ovvero dei requisiti di		Si propone di eliminare l'articolo in quanto l'art. 1, comma 254, della L. 232/2016 prevede che ciascuna università approvi un apposito regolamento in materia.

eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio, di accedere a particolari e convenienti forme di finanziamento, concesso sull'onore (ovvero senza necessità di alcun tipo di garanzia accessoria), per sostenere le spese di formazione.		
Art. 26 Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere 1. I beneficiari di esoneri totali o parziali sono sottoposti ai controlli sulla documentazione e sulle autocertificazioni presentate nel rispetto delle modalità stabilite dalla vigente normativa. 2. Ai fini controllo del controllo di cui al comma 1 l'Università, le amministrazioni certificanti e l'amministrazione finanziaria procedono allo scambio di informazioni in loro possesso per accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte. 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede alla revoca immediata del beneficio eventualmente assegnato e al recupero delle somme dovute, nonché all'irrogazione di sanzioni secondo le norme vigenti, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.		Si propone di eliminare l'articolo in quanto il contenuto è già previsto nell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Art. 27 Documenti di riconoscimento e credenziali 1. Al momento dell'immatricolazione lo studente riceve un numero di matricola, un libretto ovvero una tessera elettronica e una casella di posta elettronica; quest'ultima costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale fra lo studente e l'Università. Lo studente ha il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica, l'area riservata ed il sito istituzionale, in quanto gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'Ateneo utilizzano tali strumenti per inoltrare agli studenti avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa.	Art. 17 Documenti di riconoscimento e credenziali 1. Al momento dell'immatricolazione lo studente riceve un numero di matricola, un libretto o una tessera elettronica e una casella di posta elettronica; quest'ultima costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale fra lo studente e l'Università degli Studi di Macerata. Lo studente ha il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica, in quanto gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'Ateneo utilizzano tali strumenti per inoltrare agli studenti avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa. 2. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti iscritti servizi on	

2. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti iscritti un servizio <i>on line</i> per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie. Per l'utilizzo del servizio è necessario effettuare la preventiva autenticazione nell'area riservata del sito web istituzionale. 3. Il libretto, ovvero tessera elettronica, di cui al comma 1 costituisce il documento ufficiale e tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con quelli in possesso dell'Università. La falsificazione, la contraffazione o l'alterazione delle informazioni in esso contenute determinano l'applicazione di sanzioni disciplinari, ferme restando le azioni in sede penale. Lo studente può richiedere alla segreteria studenti competente il rilascio di copia del libretto, a titolo oneroso, in caso di deterioramento, furto o smarrimento. 4. Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, lo studente deve sempre portare con sé almeno il libretto o la tessera universitaria ed esibirli a richiesta del personale dell'Ateneo, o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'Ateneo, servizi di vigilanza o accogliimento. 7 Eliminazione della lett. c) del comma 3 con D.R. n. 69 del 8.3.2016	line per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie. Per l'utilizzo dei servizi è necessario effettuare la preventiva autenticazione mediante le credenziali appositamente fornite. 3. Il libretto, o la tessera elettronica, costituisce documento ufficiale e tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con quelli in possesso dell'Ateneo. La falsificazione, la contraffazione o l'alterazione delle informazioni in esso contenute determinano l'applicazione di sanzioni disciplinari, ferme restando le azioni in sede penale. Lo studente può richiedere il rilascio di copia del libretto, a titolo oneroso, in caso di deterioramento, furto o smarrimento, nel rispetto delle modalità rese note nella guida amministrativa dello studente. 4. Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, lo studente deve sempre portare con sé almeno il libretto o la tessera elettronica ed esibirli a richiesta del personale dell'Ateneo, o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'Ateneo, servizi di vigilanza o accoglienza.	
Art. 28 Documenti di riconoscimento per "carriera alias" 1. Allo studente destinatario di un provvedimento autorizzatorio della competente autorità giudiziaria, in materia di rettifica di attribuzione del sesso, in conformità alla normativa vigente, la segreteria studenti del Dipartimento competente può attribuire un'identità "<i>alias</i>" attraverso il rilascio di un secondo libretto universitario dove l'identificativo anagrafico del nome è conforme all'identità sessuale dello studente. 2. Il rilascio del predetto libretto è conseguente alla	Art. 18 "Carriera alias" 1. Allo studente destinatario di un provvedimento della competente autorità giudiziaria, che autorizza la rettifica di attribuzione del sesso, in conformità alla normativa vigente, può essere attribuita un'identità "<i>alias</i>" attraverso il rilascio di un secondo libretto universitario, o di una tessera elettronica, nel quale l'identificativo anagrafico del nome è conforme all'identità sessuale dello studente. 2. Il rilascio del predetto libretto, o della tessera elettronica, è	

esplicita richiesta di avvio del procedimento da parte dello studente ed alla sottoscrizione di un accordo confidenziale tra lo studente stesso e il Rettore. 3. Il libretto originario con i dati anagrafici dello studente viene ritirato e conservato dal Dipartimento sede della Segreteria didattica competente, fino al termine del percorso di rettifica dell'identità sessuale, ovvero fino al termine degli studi universitari nel caso in cui il percorso abbia una durata superiore.	conseguente all'esplicita richiesta di avvio del procedimento da parte dello studente ed alla sottoscrizione di un accordo confidenziale tra lo studente stesso e il Rettore. 3. Il libretto originario, o la tessera elettronica, con i dati anagrafici dello studente viene ritirato e conservato dalla struttura didattica competente, fino al termine del percorso di rettifica dell'identità sessuale, ovvero fino al termine degli studi universitari nel caso in cui il percorso abbia una durata superiore.	
Art. 29 Certificazioni e titoli 1. Lo studente, in regola con il pagamento delle tasse e con gli adempimenti amministrativi, ha diritto ad ottenere certificazioni aggiornate del suo status, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. I certificati hanno valore solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i privati gestori di pubblici servizi è ammessa soltanto la dichiarazione sostitutiva. 2. Le certificazioni ufficiali relative alla carriera degli studenti sono rilasciate esclusivamente dalle Segreterie studenti, ad eccezione delle certificazioni relative agli iscritti ai corsi di dottorato, al cui rilascio provvede l'ufficio competente. Altri uffici dell'amministrazione universitaria e di altre pubbliche amministrazioni possono essere autorizzati, ai sensi della vigente normativa, ad accedere agli archivi informatizzati per controlli delle dichiarazioni sostitutive o per prendere visione dei dati relativi alla carriera degli studenti a fini istituzionali 3. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, nonché la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo	Art. 19 Certificazioni e titoli 1. Lo studente in regola con il pagamento delle tasse e con gli adempimenti amministrativi ha diritto ad ottenere dalla Segreteria studenti competente certificazioni aggiornate del suo status, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge. 2. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Generale, dei Direttori delle strutture didattiche di riferimento, nonché la data di conseguimento, la denominazione e la classe, se prevista. 3. Nel diploma non sono indicati la votazione finale né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa. 4. Il diploma originale è inviato dalla Segreteria studenti competente o consegnato direttamente all'interessato. 5. La Segreteria studenti competente conserva copia di ogni diploma originale, con relativo numero di registro. 6. In caso di smarrimento o distruzione l'interessato può presentare domanda di rilascio di un duplicato che riproduca esattamente l'originale. La domanda è corredata dai documenti	

conseguito e la classe, se prevista. 4. Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa. 5. Il diploma originale è inviato, a cura della Segreteria studenti competente, alla residenza dell'interessato, con sistema di riscontro del ricevimento, fatte salve le cerimonie durante le quali il diploma viene consegnato direttamente all'interessato. 6. Di ogni diploma originale viene conservata copia, con relativo numero di registro, agli atti della Segreteria studenti, eventualmente anche in formato elettronico, compresa la firma dei soggetti titolari. 7. In caso di smarrimento o distruzione l'interessato può presentare domanda di rilascio di un duplicato. La domanda è corredata dai documenti che provino lo smarrimento o la distruzione, nonché dalla ricevuta del versamento della tassa di duplicato, nella misura indicata nella guida amministrativa dello studente. Il duplicato è riproduzione esatta dell'originale. 8. Per quanto riguarda i titoli rilasciati congiuntamente ad altri atenei, italiani e stranieri, si rinvia a quanto stabilito dalle reciproche convenzioni. 9. L'Università degli Studi di Macerata rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio conseguito a partire dall'a.a. 2004/2005, il "<i>Diploma Supplement</i>" un documento redatto in lingua italiana ed inglese nel quale sono riportate le principali informazioni relative al curriculum dello studente.	che provino lo smarrimento o la distruzione, nonché dalla ricevuta del versamento del contributo previsto, nel rispetto delle modalità rese note nella guida amministrativa dello studente. 7. Il rilascio del titolo congiuntamente ad altri atenei, italiani e stranieri, è disciplinato da uno specifico accordo. 8. L'Università degli Studi di Macerata rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio conseguito a partire dall'a.a. 2004/2005, un documento redatto in lingua italiana ed inglese, nel quale sono riportate le principali informazioni relative al curriculum dello studente, denominato "<i>Diploma Supplement</i>".	
Art. 30 Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi 1. In attuazione della disciplina generale vigente l'Università assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati in proprio possesso		Si propone di eliminare l'articolo in quanto il contenuto è già previsto dalla L. 241/1990.

mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti che garantiscano la trasparenza dei procedimenti, fatta salva la tutela dei dati personali. Gli studenti possono esercitare il diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge. 2. Ogni segreteria studenti assolve gli obblighi di comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi che riguardano le carriere degli studenti, individuano il responsabile di ciascun procedimento, assicurano la partecipazione degli aventi diritto alla formazione del provvedimento finale, garantendo il diritto di eventuali § Articolo così introdotto con D.R. n. 69 del 8.3.2016 controinteressati, e rispondono alle istanze di accesso agli atti presentate in conformità alla disciplina generale. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, relativi alle carriere degli studenti, quando non stabiliti con apposito regolamento attuativo ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche, sono di 90 giorni. 3. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dall'Amministrazione universitaria su supporti cartacei, ovvero in archivi elettronici, nel rispetto della normativa vigente. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.		
Art. 31 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.	Art. 20 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo e produce i propri effetti a decorrere dall'anno accademico immediatamente successivo.	
Art. 32 Norma Finale 1. Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si rinvia ai regolamenti di Ateneo, allo Statuto e alla normativa vigente in materia.	Art. 21 Norma Finale 1. Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si rinvia ai regolamenti di Ateneo, allo Statuto e alla normativa vigente in materia.	

